



Camera di Commercio
Savona

BANDO PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI SAVONA MEDIANTE L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DELLA GARANZIA

(Allegato alla deliberazione della Giunta camerale n. 69 del 16/07/2015)

Premessa

Nel quadro delle azioni destinate al rafforzamento strutturale delle imprese del territorio e nell'ottica di ottimizzare il rapporto banche-imprese, la Camera di Commercio di Savona intende sostenere le micro e piccole imprese per agevolare l'accesso al credito attraverso la concessione di contributi per l'abbattimento dei costi delle commissioni e delle spese per il rilascio delle garanzie prestate dai Confidi.

Art. 1 Risorse

La dotazione finanziaria a copertura degli interventi del presente bando è pari ad € 100.000,00 ed è garantita dalle risorse camerali nell'ambito della Linea strategica "Supporto alle PMI" del preventivo economico 2015.

I contributi sono concessi, nei limiti dello stanziamento di cui sopra, in base all'ordine cronologico delle domande. A tal fine farà fede il giorno e l'orario d'invio della domanda attraverso la piattaforma telematica Sportello Telemaco <https://webtelemaco.infocamere.it>.

Salva l'eventuale integrazione delle risorse stanziare, la Camera di Commercio potrà disporre la chiusura dei termini di presentazione delle domande come previsto dal successivo art. 4.

Art. 2 Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari del bando sono le micro e piccole imprese, operanti nei settori industria, commercio, servizi, artigianato, turismo ed agricoltura, aventi sede legale e/o unità locale nella provincia di Savona, definite come tali ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Più precisamente, è "micro" un'impresa con meno di 10 occupati e con fatturato annuale o totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro; è "piccola" un'impresa con meno di 50 occupati e con fatturato annuale o totale del bilancio annuale non superiore a 10 milioni di euro.

Le imprese devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Savona;
- b) essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;
- c) essere attive;
- d) non risultare in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali;
- e) essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali. Tuttavia, come previsto dall'art. 31, comma 8-bis del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 98, nel caso in cui sussista un'inadempienza contributiva dell'impresa beneficiaria del contributo, la Camera di Commercio tratterà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e ne disporrà il versamento direttamente agli enti previdenziali e/o assicurativi creditori dell'impresa.

I requisiti dimensionali e quelli previsti alle precedenti lett. a) e d) dovranno essere posseduti al momento di

presentazione della domanda, mentre i requisiti previsti dalle lett. b), c), e) dovranno sussistere al momento della concessione del contributo, salvo quanto precisato alla lett. e) in materia di regolarità contributiva dell'impresa.

L'eventuale perdita dei requisiti prima della concessione del contributo (ad esempio per cessazione attività, avvio di procedure concorsuali, aumento dei limiti dimensionali rispetto ai parametri di cui al paragrafo precedente, trasferimento dell'unità operativa in altra provincia o cancellazione dell'impresa) determinerà l'inammissibilità della domanda.

E' ammessa la presentazione di più istanze di contributo da parte della medesima impresa per una o più tipologie di finanziamenti, nel rispetto dei limiti di importo di cui al successivo art. 3. Nel caso in cui l'impresa richiedente abbia più sedi operative deve essere precisata in modo univoco la sede cui si riferisce l'oggetto del finanziamento che deve riguardare in ogni caso unità operative ubicate in provincia di Savona.

Art. 3 Natura ed entità del contributo

L'agevolazione consiste in un contributo calcolato sul costo della garanzia rilasciata da un Confidi ex art. 106 o 107 TUB alle imprese della provincia di Savona che abbiano stipulato un contratto di finanziamento bancario di importo non inferiore a € 25.000,00 e per le seguenti tipologie di intervento:

- a) investimenti strumentali all'attività dell'impresa, da realizzarsi nell'ambito del territorio della provincia (es. acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, software, licenze, brevetti, arredi e mobili destinati all'attività dell'impresa, la ristrutturazione o l'ampliamento dei locali destinati all'attività, l'acquisto di scorte e/o materie prime o semilavorati funzionali all'attività);
- b) formazione/riqualificazione organizzativa/gestionale: spese per studi di fattibilità e servizi di consulenza e assistenza specialistica riferiti ai programmi di investimento, formazione in tema di gestione e finanza aziendale, acquisto/adeguamento/rinnovo dei sistemi informatici di gestione dell'azienda, compresa l'erogazione di propri servizi web su Internet e l'attivazione di procedure di commercio elettronico;
- c) sostegno al capitale circolante e alla liquidità aziendale.

La contribuzione camerale opera sulla commissione di garanzia e sulle eventuali spese di istruttoria applicate dai Confidi, nei limiti di quanto indicato nei prospetti per la trasparenza delle condizioni, finalizzate al rilascio della garanzia, **corrisposte dalle imprese a partire dal 16/07/2015**. Sono escluse dagli incentivi altre eventuali spese (quali, ad esempio, oneri per adesione al Confidi, sottoscrizione quote di patrimonio del Confidi, ecc.).

Il contributo concedibile è pari all'80% del costo della garanzia come sopra determinato, con un massimo di contributo di € 1.500,00 per finanziamenti fino a € 50.000,00 e di € 2.500,00 per finanziamenti superiori a € 50.000,00.

Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse in regime "de minimis" (Regolamento CE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24/12/2013).

Il contributo non è cumulabile con altri aiuti di stato o "de minimis" riguardanti le stesse spese ed è assoggettato alla ritenuta d'acconto del 4% disposta dall'art. 28 - c. 2 del D.P.R. 600/73.

Art. 4 Presentazione delle domande

Le domande di contributo dovranno essere presentate **a partire dalle ore 8,00 del giorno 01/09/2015** (fino all'eventuale esaurimento dei fondi comunicato dalla Camera di Commercio sul proprio sito Internet), esclusivamente mediante procedura telematica utilizzando la piattaforma Web Telemaco <http://webtelemaco.infocamere.it> – Servizi e-gov - Contributi alle imprese – che prevede l'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo vigente.

La domanda dovrà essere compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa utilizzando il modulo in formato .rtf disponibile sul sito camerale www.sv.camcom.gov.it.

Per la trasmissione della domanda occorre seguire le "Istruzioni per l'invio telematico" disponibili sulla pagina del sito camerale www.sv.camcom.gov.it.

L'invio telematico della domanda può essere effettuato:

A) da parte dell'impresa

Per procedere con questa modalità, è necessario che:

- 1) il legale rappresentante dell'impresa sia dotato di firma digitale (smart card, business key, ecc. e relativo software di firma);
- 2) l'impresa disponga di una casella di posta elettronica certificata (pec) attiva;
- 3) l'impresa abbia sottoscritto il contratto Telemaco Pay (con relativo conto prepagato di importo pari o superiore al valore dell'imposta di bollo vigente).

B) da parte del soggetto presentatore (associazione di categoria, studio professionale, Confidi, altro)

Per procedere con questa modalità, è necessario che il soggetto presentatore, all'uopo delegato, sia dotato di posta elettronica certificata e abbia sottoscritto il contratto Telemaco Pay, con relativo conto prepagato (di importo pari o superiore al valore dell'imposta di bollo vigente).

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda.

Art. 5 Documentazione obbligatoria

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato pdf:

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, predisposta utilizzando il fac-simile disponibile sul sito Internet della Camera di Commercio, sottoscritta con firma digitale dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente ai sensi dell'art. 19, art. 46 e art. 47 del DPR 445/2000 che dovrà contenere:
 - informazioni di dettaglio (istituto finanziario/credizio, importo, tipologia, durata; ecc.) del finanziamento bancario assistito dalla garanzia del Confidi;
 - l'indicazione della motivazione del finanziamento e degli obiettivi da realizzare con il finanziamento;
 - la dichiarazione che l'oggetto dell'intervento connesso all'operazione garantita dal Confidi è attuato nell'ambito del territorio della provincia di Savona.
2. dichiarazione relativa agli aiuti de minimis;
3. la comunicazione del Confidi di avvenuta concessione della garanzia;
4. l'attestato di finanziamento dell'istituto di credito contenente l'indicazione del beneficiario, l'importo erogato, la data di erogazione, il tasso applicato, la durata, la periodicità di rimborso e la scadenza finale. In alternativa è

possibile produrre copia del contratto di concessione del finanziamento stipulato con l'istituto di credito debitamente sottoscritto da entrambe le parti;

5. documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese per il rilascio della garanzia da parte dell'impresa richiedente;

6. rendicontazione e richiesta di liquidazione del contributo, utilizzando il fac-simile disponibile sul sito Internet della Camera di Commercio,

Qualora alla data della domanda il finanziamento non sia stato ancora erogato ovvero l'impresa non abbia corrisposto al Confidi le commissioni di garanzia e le spese di istruttoria, la documentazione di cui ai punti 4 e 5 potrà essere trasmessa alla Camera di Commercio mediante posta elettronica certificata **entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento a saldo**. In tal caso, la liquidazione del contributo sarà subordinata all'avvenuta trasmissione dei suddetti documenti.

Art. 6 Concessione e liquidazione del contributo

La Camera di Commercio comunicherà all'impresa l'esito dell'istanza e l'importo del beneficio concesso. Nel caso di variazioni in diminuzione dell'importo del finanziamento erogato dalla banca da cui derivi un minor costo della garanzia a carico dell'impresa, l'impresa dovrà darne immediata comunicazione alla Camera di Commercio.

Art. 7 Procedimento amministrativo

La ricevuta di invio telematico dell'istanza costituisce "comunicazione di avvio di procedimento", ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.

Il procedimento amministrativo relativo alla fase di concessione e liquidazione del contributo si conclude entro 90 giorni dalla data di ricevimento o di completamento della domanda.

La Camera di Commercio può chiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa assegnando un congruo termine durante il quale il procedimento si intende sospeso fino a ricevimento di quanto richiesto. Decorso tale termine l'istruttoria verrà conclusa con gli elementi in possesso dell'ufficio.

L'unità organizzativa preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedimentale relativo al bando è il Servizio Promozione Economica della Camera di Commercio; responsabile del procedimento è il Dott. Luciano Moraldo.

Art. 8 Controlli

La Camera di commercio effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, appositi controlli a campione per verificare la conformità all'originale dei documenti trasmessi e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ed eventuali ispezioni presso la sede/unità operativa dell'impresa, per la verifica degli investimenti agevolati. Qualora dai controlli emergessero irregolarità non sanabili, la Camera di commercio disporrà la revoca del contributo.

Art. 9 Norme a tutela della privacy

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento.

APPENDICE NORMATIVA

----- **LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241**

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

12. *Provvedimenti attributivi di vantaggi economici.*

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
-

D.P.R. 7 APRILE 2000, N. 118

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2000, n. 109.

1. Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica.
 1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente.
 2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.
 3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.
 2. Informatizzazione ed accesso agli albi.
 1. I soggetti preposti alla tenuta dell'albo provvedono all'informatizzazione dello stesso, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.
-

D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

47. Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

REG. CE 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»): consultabile all'indirizzo http://www.sv.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=941

In particolare si richiama l'attenzione sull'art. 3, paragrafo 2, del regolamento: <<L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non può superare i **200.000 EUR** nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi non può superare i **100.000 EUR** nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti "de minimis" non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada>>.

DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69 "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA", CONVERTITO NELLA LEGGE 9 AGOSTO 2013 N. 98

Art. 31

(Semplificazioni in materia di DURC)

3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento degli ((stati di avanzamento dei lavori)) o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di ((centoventi giorni dalla data del rilascio)). I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo ((comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito)). Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni ((centoventi giorni)) e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo.

8-ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.

8-quater. Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-quater è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni dalla data del rilascio.